

## **Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)**

### **Modifica del 14 dicembre 2001**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 2001<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 6 ottobre 1995<sup>2</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio è modificata come segue:

#### *Ingresso*

vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri e visti gli articoli 31<sup>bis</sup> capoversi 1 e 2 e 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>3</sup>;  
in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 2001<sup>4</sup> di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H;  
in applicazione dell'Accordo del 22 luglio 1972<sup>5</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea;  
in applicazione dell'Accordo OMC del 15 aprile 1994<sup>6</sup> sugli ostacoli tecnici agli scambi;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 1995<sup>7</sup>,  
*decreta:*

<sup>1</sup> FF **2001** 4435

<sup>2</sup> RS **946.51**

<sup>3</sup> Queste disposizioni corrispondono agli articoli 54, 95 e 101 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

<sup>4</sup> RS **0.632.31**; RU ... (FF **2001** 4499)

<sup>5</sup> RS **0.632.401**

<sup>6</sup> RS **0.632.20**. Allegato 1A.6

<sup>7</sup> FF **1995** II 393

*Art. 6* Informazione e consultazione a livello internazionale

Nell'ambito di accordi internazionali sono trasmessi:

- a. i progetti di prescrizioni tecniche e di prescrizioni concernenti i servizi per informazione e consultazione;
- b. i testi adottati delle prescrizioni di cui alla lettera a.

*Art. 14 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può parimenti concludere accordi internazionali riguardanti l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, l'adozione, la modificazione e l'applicazione di prescrizioni o di norme concernenti i servizi.

<sup>3</sup> Il capoverso 1 lettera f e il capoverso 2 si applicano anche alle prescrizioni dei Cantoni.

*Art. 15 cpv. 2*

<sup>2</sup> Può delegare a organismi privati compiti riguardanti l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, all'adozione e alla modificazione di prescrizioni o di norme tecniche, nonché di prescrizioni o di norme concernenti i servizi e prevedere un'indennità per tali compiti.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2001

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2001

La presidente: Liliane Maury Pasquier  
Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Anton Cottier  
Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 28 dicembre 2001<sup>8</sup>

Termine di referendum: 7 aprile 2002 (1° giorno lavorativo: 8 aprile 2002)

2947